



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 20.05.1996  
COM(96) 170 def.

96/0109 (CNS)  
96/0110 (CNS)

Proposta di  
**DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**

che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità

-----

Proposta di  
**DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**

che modifica le direttive 71/118/CEE, 72/462/CEE, 85/73/CEE, 91/67/CEE, 91/492/CEE, 91/493/CEE, 92/45/CEE, 92/118/CEE per quanto riguarda l'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono da paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità

-----

(presentate dalla Commissione)



## RELAZIONE

La direttiva 90/675/CEE del Consiglio, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità<sup>(1)</sup>, ha disciplinato secondo nuovi canoni l'esecuzione dei controlli di cui trattasi.

La realizzazione del mercato interno e la prospettiva di una soppressione dei controlli alle frontiere interne hanno imposto la definizione di alcuni principi comuni per i controlli e i movimenti all'interno della Comunità dei prodotti provenienti da paesi terzi.

L'esperienza acquisita successivamente all'entrata in vigore della direttiva 90/675/CEE e l'evoluzione registrata nell'applicazione della stessa inducono ora, anche per esigenze di chiarezza, a modificare il testo vigente.

La definizione di condizioni uniformi per tutti i prodotti di origine animale importati da paesi terzi è quasi ultimata; è quindi il momento di applicare un unico sistema di controlli e, in ogni caso, di abolire quelle disposizioni previste da accordi bilaterali che sono diventate ormai inutili.

Un sistema di controlli veterinari per i prodotti d'origine animale non richiede un controllo d'identità a sé stante, in quanto la corrispondente verifica può venir innanzi tutto realizzata nell'ambito del controllo materiale.

Per i prodotti che giungono alla frontiera della Comunità senza che quest'ultima costituisca la loro destinazione finale vengono introdotte severe disposizioni volte a garantire che tali prodotti escano effettivamente dal territorio comunitario.

Alcune disposizioni riguardano le partite introdotte nel territorio della Comunità senza essere state presentate al controllo veterinario. Viene inoltre disciplinato il caso della reintroduzione nella Comunità di partite respinte da un paese terzo.

L'articolo 1 contiene l'intero testo della direttiva e le modifiche sono sottolineate in modo da meglio evidenziare il contenuto. Una tabella di corrispondenze è inoltre riportata nell'allegato della direttiva modificata.

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 373 del 31.12.1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla Direttiva 95/52/CE (GU n. L 265 del 8.11.1995, pag. 16).



che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità

-----  
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione<sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>(2)</sup>,

visto il parere del comitato economico e sociale<sup>(3)</sup>,

considerando che i prodotti animali o di origine animale e quelli vegetali sottoposti a controlli nell'intento di evitare la propagazione di malattie contagiose per gli animali figurano nell'elenco dell'allegato II del trattato;

considerando che la definizione a livello comunitario dei principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti provenienti dai paesi terzi contribuisce a garantire la sicurezza dagli approvvigionamenti e la stabilizzazione dei mercati, armonizzando al tempo stesso le misure necessarie a garantire la protezione della salute delle persone e degli animali;

considerando che la realizzazione del mercato interno e la soppressione dei controlli alle frontiere interne hanno reso assolutamente necessaria la definizione di alcuni principi comuni in materia di controlli veterinari;

considerando che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono di cui paesi e che sono introdotti nella Comunità<sup>(4)</sup> dopo la decorrenza degli effetti della direttiva 90/675/CEE, vi sono stati notevoli sviluppi nell'applicazione della stessa ed è stata acquisita in materia una maggiore esperienza; che esigenze di trasparenza impongono ora di modificare tale direttiva;

considerando che devono venir stabilite condizioni armonizzate applicabili a tutti i prodotti di origine animale importati nella Comunità in provenienza da paesi terzi; che, per tali prodotti, occorre pertanto applicare un regime unico di controllo ed introdurre i pertinenti adeguamenti;

considerando che il nuovo sistema di controlli veterinari richiede l'esecuzione dei soli controlli documentario e materiale; che va quindi abolito il controllo d'identità;

considerando che è necessario definire le norme relative alle partite introdotte nella Comunità senza essere presentate per il controllo veterinario in un posto d'ispezione frontaliero;

considerando che, in alcuni casi, gli Stati membri possono esigere che i prodotti importati soddisfino requisiti supplementari; che, all'atto dell'esecuzione dei controlli, gli Stati membri di entrata devono tener conto di tali requisiti supplementari nazionali;

considerando che norme precise devono indicare dove vanno effettuati i controlli dei prodotti la cui destinazione finale si situa all'interno della Comunità e che sono inoltrati per via aerea

---

(1) GU n. C

(2) GU n. C

(3) GU n. C

(4) GU n. L 373 del 31.12.1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla Direttiva 95/52/CE. (GU n. L 265 dell'8.11.1995, pag. 16).

o marittima; che in questa ipotesi detti controlli vanno in linea di massima effettuati presso il posto d'ispezione frontaliero di destinazione;

considerando che, per motivi di profilassi sanitaria e veterinaria, la legislazione comunitaria prevede che determinati prodotti rimangano sotto controllo dal loro arrivo nella Comunità fino al luogo di destinazione; che occorre pertanto adottare precise disposizioni in rigorosa materia;

considerando che disposizioni rigorose devono essere adottate anche per i prodotti che giungono alla frontiera della Comunità ma non hanno come loro destinazione finale, la Comunità stessa, in modo da garantire che tali prodotti escano effettivamente dal territorio comunitario;

considerando che occorre separare i prodotti che soddisfano i requisiti comunitari previsti per l'importazione da quelli che non li soddisfano; che date tali differenze, devono essere definiti sistemi di controllo distinti;

considerando che la fornitura di prodotti di origine animale per l'approvvigionamento degli equipaggi e dei passeggeri di mezzi di trasporto marittimo e aereo riveste considerevole importanza commerciale nella Comunità; che i prodotti di cui trattasi spesso non soddisfano i requisiti comunitari; che occorre pertanto adottare a tale riguardo rigorose disposizioni di profilassi sanitaria e veterinaria;

considerando che un prodotto comunitario respinto da un paese terzo e rispedito nella Comunità non può più essere considerato rispondente ai requisiti comunitari; che occorre pertanto adottare a tal riguardo rigorose disposizioni di profilassi sanitaria e veterinaria;

considerando che devono essere previste garanzie supplementari per la prevenzione delle frodi e misure armonizzate per la repressione delle azioni fraudolente e delle irregolarità;

considerando che la direttiva 90/675/CEE è già stata più volte sostanzialmente modificata; che motivi di chiarezza e razionalità inducono quindi ad aggiornare il testo di tale atto, che, in occasione delle nuove modifiche che ora risultano necessarie, e pertanto opportuno abrogare e sostituire tale direttiva, per motivi di chiarezza e razionalità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

Gli Stati membri effettuano i controlli veterinari sui prodotti che provengono da paesi terzi e che sono introdotti in uno dei territori menzionati nell'allegato I conformemente alle disposizioni della presente direttiva.

#### Articolo 2

1. Ai fini della presente direttiva si applicano, per quanto di ragione, le definizioni di cui all' articolo 2 delle direttive del Consiglio 89/662/CEE<sup>(5)</sup>, e 90/425/CEE<sup>(6)</sup>.
2. Inoltre si intende per:
  - a) prodotti: i prodotti di origine animale di cui alle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE, inclusi i sottoprodotti di origine animale non compresi nell'allegato II del trattato, oppure, nei casi di cui all'articolo 18,

<sup>(5)</sup> GU n L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (GU n. L 62 del 15.3.1992, pag. 49)

<sup>(6)</sup> GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (GU n. L 62 del 15.3.1992, pag. 49.)

- il pesce fresco sbarcato immediatamente da un peschereccio,
  - taluni prodotti vegetali;
- b) controllo documentario: la verifica dei certificati o documenti veterinari, o di altri documenti di accompagnamento della partita;
- c) controllo materiale:
- la verifica della concordanza tra i certificati o documenti veterinari o altri documenti previsti dalla legislazione veterinaria e il prodotto,
  - il controllo del prodotto stesso tale, che comprende eventualmente verifiche dell'imballaggio e della temperatura nonché prelievi di campioni e prove di laboratorio;
- d) dichiarante: qualsiasi persona fisica o giuridica che presenta prodotti al fine di introdurli in uno dei territori di cui all'allegato I;
- e) partita: una quantità di prodotti della stessa natura, oggetto di uno stesso o degli stessi certificati o documenti veterinari, o altri documenti previsti dalla legislazione veterinaria, trasportata con lo stesso mezzo di trasporto e proveniente dallo stesso paese terzo o della stessa parte di paese terzo;
- f) posto d'ispezione frontaliere: qualsiasi posto d'ispezione designato e riconosciuto a norma dell'articolo 6 per l'esecuzione dei controlli veterinari sui prodotti che giungono al confine di uno dei territori di cui all'allegato I in provenienza da paesi terzi;
- g) importazione: lo sdoganamento per la messa in libera pratica;
- h) condizioni previste per l'importazione: le prescrizioni veterinarie stabilite dalla normativa comunitaria per i prodotti da importare;
- i) autorità competente: l'autorità centrale di uno Stato membro cui è demandata l'esecuzione dei controlli veterinari o zootecnici, ovvero qualsiasi autorità cui essa abbia delegato competenza.

## CAPITOLO I

### ORGANIZZAZIONE ED EFFETTI DEI CONTROLLI

#### Articolo 3

1. Gli Stati membri provvedono affinché le partite provenienti da paesi terzi non vengano introdotte in uno dei territori di cui all'allegato I senza aver subito i controlli veterinari prescritti.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le partite siano introdotte in uno dei territori di cui all'allegato I unicamente attraverso i posti d'ispezione frontaliere. All'arrivo in uno dei territori di cui all'allegato I, ogni partita è avviata direttamente al più vicino posto d'ispezione frontaliere per esservi sottoposta senza indugio ai controlli veterinari prescritti.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i dichiaranti siano tenuti a comunicare anticipatamente al personale veterinario del posto d'ispezione frontaliere presso il quale i prodotti saranno presentati tutte le informazioni riguardanti la partita.
4. Le autorità doganali ammettono soltanto la prevista destinazione doganale delle partite, conformemente a quanto indicato nel certificato di cui all'articolo 5, paragrafo 1.
5. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 26.

#### Articolo 4

1. Ciascuna partita è sottoposta, presso il posto d'ispezione frontaliere di cui all'articolo 3, paragrafo 2, a controlli veterinari eseguiti dal personale dell'autorità competente, sotto la responsabilità del veterinario ufficiale.
2. Per ciascuna partita il veterinario ufficiale consulta, sulla scorta delle informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, la base di dati di cui all'allegato I della decisione 92/438/CEE del Consiglio<sup>(7)</sup> relativa all'informatizzazione delle procedure veterinarie per l'importazione. Inoltre, per ciascuna partita destinata ad essere importata in uno dei territori di cui all'allegato I della presente direttiva egli consulta la base di dati di cui all'allegato II della decisione 92/438/CEE.
3. Indipendentemente dalla sua destinazione doganale, ciascuna partita è sottoposta a controllo documentario allo scopo di accertare:
  - a) se le informazioni contenute nei certificati o documenti veterinari o negli altri documenti corrispondono a quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 3;
  - b) se, qualora si tratti di un'importazione, le informazioni contenute nei certificati o documenti veterinari o negli altri documenti danno le necessarie garanzie.
4. Il veterinario ufficiale esegue, ove sia previsto della presente direttiva, un controllo materiale su un campione rappresentativo della partita, allo scopo di:
  - a) verificare che i prodotti corrispondano ai certificati o documenti veterinari o agli altri documenti di accompagnamento e rechino i timbri o marchi prescritti dalla legislazione veterinaria;
  - b) verificare che i prodotti siano in condizioni idonee ad essere usati agli scopi specificati nel certificato o documento di accompagnamento,
  - c) eseguire eventuali analisi di laboratorio da effettuarsi sul posto,
  - d) prelevare tutti i prescritti campioni ufficiali e farli analizzare al più presto.
5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 26.

#### Articolo 5

1. Dopo aver ultimato i necessari controlli veterinari, il veterinario ufficiale rilascia, per la partita di prodotti di cui trattasi, un certificato che attesta i controlli e reca menzione del previsto luogo di destinazione.
2. Il documento di cui al paragrafo 1 scorta la partita
  - finché essa rimane sotto controllo doganale; oppure
  - qualora si tratti di un'importazione, fino al primo stabilimento di cui alla direttiva 89/662/CEE o al primo centro od organismo di destinazione di cui alla direttiva 90/425/CEE.
3. Il paragrafo 1 si applica a ciascuna parte risultante dall'eventuale frazionamento della partita.
4. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 26.

#### Articolo 6

1. I posti d'ispezione frontaliere devono essere:
  - a) situati nelle immediate vicinanze del punto di entrata in uno dei territori di cui all'allegato I e in una zona designata o approvata dalle autorità doganali a norma

---

<sup>(7)</sup> GU n. L 243 del 25.8.1992, pag. 27. Decisione modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.



dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio<sup>(8)</sup>; tuttavia, se vincoli di natura geografica (banchina di scarico, stazione ferroviaria, valichi) lo rendono necessario, può essere ommesso un posto d'ispezione frontaliero situato ad una certa distanza dal punto di entrata;

- b) posti sotto l'autorità di un veterinario ufficiale che assuma effettivamente la responsabilità dei controlli; il veterinario ufficiale può farsi assistere da personale ausiliario appositamente formato;

egli curerà che si provveda ad aggiornare le basi di dati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, terzo trattino della decisione 92/438/CEE;

- c) - proposti dagli Stati membri,  
- ispezionati dalla Commissione, in collaborazione con l'autorità competente dello Stato membro,  
- riconosciuti secondo la procedura di cui all'articolo 26.

2. L'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti viene costituito e pubblicato dalla Commissione.
3. In attesa dell'adozione dell'elenco di cui al paragrafo 2, resta valido l'elenco attualmente in vigore.
4. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 26.

#### Articolo 7

1. Ogni partita destinata ad essere importata in uno dei territori di cui all'allegato I è scortata dai certificati o documenti veterinari originali o da altri documenti originali prescritti a quanto disposto dalla legislazione veterinaria. I certificati o documenti originali sono conservati presso il posto d'ispezione frontaliero.
2. Ciascuna partita di prodotti proveniente da un paese terzo e destinata ad essere importata in uno dei territori di cui all'allegato I è sottoposta a controllo materiale.
3. Fatte salve le norme doganali e le disposizioni particolari da adottare ai sensi dell'articolo 17, le autorità doganali autorizzano l'importazione di partite di prodotti soltanto qualora sia stata fornita la prova che i debiti controlli veterinari sono stati effettuati e con esito soddisfacente; che le relative spese sono state pagate e che il pertinente certificato è stato rilasciato a norma dell'articolo 5.
4. Se la partita soddisfa le condizioni stabilite per l'importazione, il veterinario ufficiale consegna all'interessato copia autenticata dei certificati o documenti originali e rilascia un certificato che attesta la conformità della partita stessa a dette condizioni, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1.
5. Gli scambi dei prodotti di cui alle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE e dei quali è ammessa l'introduzione in uno dei territori di cui all'allegato I della presente direttiva, sono disciplinati dalle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE, in particolare dalle disposizioni dei rispettivi capitoli II.
6. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 26.

---

<sup>(8)</sup> GU n. L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

## Articolo 8

1. Nel caso in cui:
  - i prodotti siano destinati ad uno Stato membro o ad una regione con esigenze specifiche,
  - i prelievi di campioni siano stati effettuati, ma i risultati non siano conosciuti al momento della partenza del mezzo di trasporto dal posto d'ispezione frontaliero,
  - si tratti di importazioni autorizzate a fini particolari,devono essere trasmesse informazioni complementari all'autorità competente del luogo di destinazione per il tramite della rete ANIMO.
2. Ogni partita di prodotti di cui al paragrafo 1, primo e terzo trattino destinata ad un altro Stato membro deve essere sottoposta al controllo documentario e materiale presso il posto d'ispezione frontaliero situato nel territorio dello Stato membro nel quale i prodotti vengono introdotti, in modo che ne sia verificata la conformità con le norme dello Stato membro o della regione di destinazione.
3. Gli Stati membri provvedono affinché, nel caso di prodotti citati al paragrafo 1, primo e terzo trattino e introdotti in uno Stato membro diverso da quello di destinazione, vengano prese tutte le disposizioni necessarie a garantire che la partita in questione giunga nel previsto Stato membro di destinazione.
4. I prodotti per i quali la normativa comunitaria prevede il costante controllo dal posto d'ispezione frontaliero d'arrivo fino allo stabilimento del luogo di destinazione vengono inoltrati alle seguenti condizioni:
  - le partite di cui trattasi vengono trasportate dal posto d'ispezione frontaliero d'arrivo fino allo stabilimento del luogo di destinazione sotto la vigilanza dell'autorità competente e in veicoli o contenitori a chiusura ermetica da essa sigillati;
  - nello stabilimento del luogo di destinazione i prodotti vengono sottoposti al trattamento stabilito dalla pertinente normativa comunitaria;
  - il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero informa il veterinario ufficiale del luogo di destinazione per il tramite della rete ANIMO.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, conformemente alla pertinente normativa comunitaria, l'elenco degli stabilimenti di cui sopra riconosciuti con riguardo ai prodotti di cui trattasi.

La Commissione adotta l'elenco degli stabilimenti riconosciuti e cura la trasmissione agli Stati membri dell'elenco aggiornato.

5. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 26.

## Articolo 9

1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, per le partite che siano destinate all'importazione in uno dei territori di cui all'allegato I e che giungano ad un posto d'ispezione frontaliero presso un porto o un aeroporto situati in uno dei territori di cui all'allegato I, il controllo materiale è effettuato presso il posto d'ispezione frontaliero di destinazione, sempreché il trasporto avvenga per via marittima o aerea. Presso il posto frontaliero di cui all'articolo 3, paragrafo 2 si applicano le modalità seguenti:
  - a) se la partita non viene scaricata, l'autorità competente può effettuare controlli documentari causali dei prodotti, basandosi sul certificato veterinario originale, sul documento veterinario originale, o sugli altri su altri documenti originali di accompagnamento, oppure su copie autenticate degli stessi; se viene effettuato il controllo documentario, l'autorità competente deve rilasciare, ad uso delle autorità del porto o dell'aeroporto di destinazione, il certificato di cui all'articolo 5, paragrafo 1 attestante i risultati del controllo stesso;

- b) se la partita è trasbordata da un aereo o da una nave ad un altro aereo o nave rimanendo nella zona doganale dello stesso porto o aeroporto, l'autorità competente deve esserne informata e può effettuare il controllo documentario dei prodotti basandosi sugli stessi documenti di cui alla lettera a);
  - c) se la partita è scaricata e temporaneamente immagazzinata, sotto la vigilanza dell'autorità competente, nella zona doganale del porto o dell'aeroporto in vista dell'inoltro, per via marittima o aerea, ad un altro posto d'ispezione frontaliere, l'autorità competente esegue il controllo documentario dei prodotti basandosi sugli stessi documenti di cui alla lettera a); eccezionalmente, ove sussistano eventuali rischi per la salute umana o degli animali o si sospettino irregolarità, può essere eseguito il controllo materiale.
2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 26.

#### Articolo 10

1. La Commissione, su richiesta di uno Stato membro debitamente motivata o di propria iniziativa, può secondo la procedura di cui all'articolo 26 stabilire che, la frequenza dei controlli materiali venga ridotta, nel caso di taluni prodotti provenienti da determinati paesi terzi, regioni di paesi terzi o stabilimenti di paesi terzi che offrono sufficienti garanzie quanto ai controlli eseguiti nel luogo d'origine sui prodotti destinati all'importazione in uno dei territori di cui all'allegato I, sempreché ricorrano determinate circostanze e tenendo particolarmente conto dei risultati di controlli precedenti.
2. Per la concessione delle deroghe la Commissione prenderà in considerazione i parametri seguenti:
- a) garanzie offerte dal paese terzo di cui trattasi quanto al rispetto dei requisiti imposti dalla Comunità;
  - b) situazione sanitaria degli animali nel paese terzo di cui trattasi;
  - c) informazioni sulla situazione sanitaria generale in tale paese;
  - d) natura delle misure applicate nel paese terzo per sorvegliare e combattere le malattie;
  - e) struttura, poteri, indipendenza e competenza dei servizi veterinari o degli altri servizi competenti;
  - f) osservanza dei requisiti minimi previsti dalla normativa comunitaria in materia di igiene alla produzione;
  - g) normativa in materia di ammissione di talune sostanze e osservanza dei requisiti previsti nella direttiva 96/.../CE<sup>(9)</sup>;
  - h) esito delle ispezioni comunitarie;
  - i) esito dei controlli effettuati all'importazione;
  - j) tipo di prodotto o di prodotti.
3. Salvo il paragrafo 1, la riduzione della frequenza dei controlli materiali può essere altresì decisa, nei confronti di un paese terzo, sulla base di un accordo veterinario bilaterale.

---

<sup>(9)</sup> GU n. L del

## Articolo 11

1. Lo Stato membro autorizza il transito di partite provenienti da un paese terzo e destinate ad un altro paese terzo a condizione che il transito stesso sia stato preventivamente autorizzato dal veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliere dello Stato membro in cui la partita entra per la prima volta in uno dei territori di cui all'allegato I, per conto di tutti gli Stati membri che saranno attraversati.
2. L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle condizioni seguenti:
  - a) le partite presentate per il transito al posto d'ispezione frontaliere sono scortate dai certificati o documenti veterinari originali o da altri documenti originali, ovvero da copie autenticate degli stessi;
  - b) la partita di prodotti deve essere presentata al cennato posto d'ispezione frontaliere affinché sia sottoposta al controllo documentario, ed affinché si accerti che la documentazione riguardi effettivamente la partita presentata. Eccezionalmente, ove possano sussistere rischi per la salute umana o degli animali o si sospettino irregolarità, devono essere eseguiti controlli materiali.

Nel caso di trasporto per via marittima o aerea, l'autorità competente può consentire che si deroghi all'esecuzione del controllo documentario e materiale se la partita

    - non viene scaricata; oppure
    - è trasbordata da un aereo ad un alto o da una nave ad un'altra nave nell'ambito della zona doganale dello stesso porto o aeroporto; oppure
    - è scaricata e temporaneamente immagazzinata, sotto il controllo dell'autorità competente, nella zona doganale del porto o dell'aeroporto;
  - c) in caso di transito attraverso i territori di cui all'allegato I, la partita:
    - è inviata, sotto controllo doganale, al punto di uscita dalla Comunità, scortata dal documento prescritto alla lettera a) del presente paragrafo e dal documento prescritto all'articolo 5, paragrafo 1, recante indicazione del posto d'ispezione frontaliere attraverso il quale la partita stessa uscirà dalla Comunità;
    - è trasportata, senza rottura o frazionamento del carico dopo l'introduzione, sotto il controllo delle autorità competenti, in veicoli o contenitori sigillati da queste ultime; l'unica manipolazione consentita durante il trasporto è quella effettuata presso il posto d'ispezione frontaliere di entrata in uno dei territori di cui all'allegato I o di uscita da esso;
    - esce dalla Comunità attraverso un posto d'ispezione frontaliere;
  - d) il veterinario ufficiale che autorizza il trasporto informa l'autorità competente del posto d'ispezione frontaliere per il tramite della rete ANIMO.
3. Tutte le spese sostenute in applicazione del presente articolo sono poste a carico del dichiarante o del suo rappresentante, senza indennizzo da parte dello Stato membro.
4. Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra i posti d'ispezioni frontaliere d'entrata e di uscita, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 26.

## Articolo 12

1. Le partite provenienti da un paese terzo e destinate a una zona franca, un deposito franco o un deposito doganale vengono sottoposte, presso il posto d'ispezione frontaliere di cui all'articolo 3, paragrafo 2, ad un controllo documentario e materiale inteso ad accertare che i prodotti di cui trattasi soddisfano le condizioni previste per l'importazione.
2. Fatto salvo l'articolo 16, gli Stati membri possono autorizzare la presenza sul loro territorio di partite che, in base a quanto notificato dal dichiarante in applicazione dell'articolo 3 paragrafo 3 alle autorità competenti, sono presentate per essere immagazzinate in una zona franca, in un deposito franco o in un deposito doganale a norma del regolamento (CEE)

n. 2913/92 e che non soddisfano le condizioni previste per l'importazione. Nei casi in cui siffatte partite siano immagazzinate in un deposito doganale, questo dev'essere recintato ed i punti di entrata e di uscita devono essere permanentemente controllati.

Le zone e i depositi di cui trattasi devono essere riconosciuti dall'autorità competente ai fini del magazzinaggio dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) e devono essere sorvegliati permanentemente da un veterinario ufficiale.

3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 può essere concessa purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
  - le partite che giungono alla frontiera comunitaria sono scortate dai certificati o documenti veterinari originali, o dagli altri documenti originali d'accompagnamento, ovvero da copie autenticate degli stessi, o da documenti doganali ufficiali o da altri pertinenti documenti o certificati;
  - le partite sono sottoposte, presso il posto d'ispezione frontaliero d'arrivo, a controllo documentario, nonché all'accertamento che la documentazione riguardi effettivamente la partita presentata; eccezionalmente, ove possano sussistere rischi per la salute umana o degli animali o si sospettino irregolarità, viene eseguito il controllo materiale;
  - le partite sono spedite, sotto vigilanza doganale, scortate dalla documentazione di cui al primo trattino e di quella prescritta all'articolo 5, paragrafo 1 con indicazione del deposito franco, della zona franca o del deposito doganale interessato, ovvero, nel caso di partite che escono dalla Comunità, del posto d'ispezione frontaliero dal quale la partita uscirà dalla Comunità, ovvero, nel caso di cui al paragrafo 4, del luogo in cui la partita uscirà dalla Comunità;
  - le partite di cui trattasi vengono successivamente inoltrate, a condizione che il trasporto sia effettuato, senza che i prodotti vengano scaricati, sotto la supervisione delle autorità competenti, in veicoli o contenitori a chiusura ermetica sigillati da queste ultime;
  - l'autorità competente che autorizza il trasporto informa l'autorità competente del luogo di destinazione per il tramite della rete ANIMO;
  - l'identità delle partite deve essere permanentemente sorvegliata e controllata del veterinario ufficiale.
4. Inoltre, gli operatori che riforniscono navi ed aerei effettuanti tragitti internazionali con prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) destinati al consumo dell'equipaggio e dei passeggeri:
  - a) devono essere previamente registrati presso l'autorità competente;
  - b) tengono un registro delle forniture di cui trattasi;
  - c) devono segnalare i prodotti che entrano in una zona o deposito di cui al paragrafo 2 e quelli che ne escono;
  - d) conservano per almeno tre anni il registro di cui alla lettera b).
5. Gli Stati membri provvedono affinché, prima di entrare in una delle zone o in uno dei depositi di cui al paragrafo 2, le partite di cui trattasi siano sottoposte al controllo documentario, nonché ove vi siano motivi di sospetto al controllo materiale, ove qualche sospetto lo renda necessario.
6. Tutte le spese sostenute in applicazione del presente articolo sono a carico del dichiarante o del suo rappresentante, senza indennizzo da parte dello Stato membro.
7. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco delle zone franche, dei depositi franchi e dei depositi doganali riconosciuti di cui al paragrafo 2.  
La Commissione costituisce un elenco di zone e depositi riconosciuti e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
8. Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare le procedure di controllo da applicare presso le zone o i depositi di cui trattasi all'entrata o all'uscita delle partite,

nonché per quanto riguarda il trasporto di queste ultime fra di tali zone o depositi, per le modalità di magazzinaggio dei prodotti e per le manipolazioni consentite, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 26.

#### Articolo 13

1. I prodotti per i quali la destinazione doganale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92, è diversa da quella contemplata agli articoli 7, 11 e 12 devono ove del caso essere sottoposti ad un controllo materiale che ne accerti la conformità con le condizioni previste per l'importazione.
2. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate, ove del caso, secondo la procedura di cui all'articolo 26.

#### Articolo 14

1. La reimportazione di una partita comunitaria respinta da un paese terzo può essere autorizzata soltanto dallo Stato membro nel quale è stato rilasciato il certificato veterinario, a condizione:
  - che, presso il posto d'ispezione frontaliere di arrivo, i prodotti in questione vengano sottoposti a controllo documentario e, ove del caso, a controllo materiale;
  - che la partita ritorni in detto Stato membro e che, qualora debbano essere attraversati altri Stati membri, il trasporto sia stato precedentemente autorizzato, per conto di tutti gli Stati membri che saranno attraversati, dal veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliere dello Stato membro in cui la partita entra per la prima volta in uno dei territori della Comunità di cui all'allegato I.
2. Nel caso di cui al paragrafo 1, i prodotti di cui trattasi sono inoltrati sotto vigilanza doganale, con un mezzo di trasporto a chiusura ermetica, contrassegnato e sigillato dall'autorità competente in modo che i sigilli vengano rotti all'atto di qualsiasi apertura del contenitore nello Stato membro in cui è stato rilasciato il certificato veterinario.
3. Il veterinario ufficiale che autorizza il trasporto informa l'autorità competente del luogo di destinazione per il tramite della rete ANIMO.
4. Tutte le spese sostenute in applicazione del presente articolo sono a carico del dichiarante o del suo rappresentante, senza indennizzo di compensazione da parte dello Stato membro.
5. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 26.

#### Articolo 15

1. Il presente capitolo non si applica ai prodotti che:
  - a) sono contenuti nei bagagli personali di viaggiatori e sono destinati al loro consumo personale, purché la quantità trasportata non superi una quantità da definire conformemente al paragrafo 3 e sempre che essi provengano da un paese terzo o da parte di un paese terzo che figura nell'elenco stabilito conformemente alla normativa comunitaria e in provenienza dal quale non sono vietate le importazioni;
  - b) formano oggetto di piccole spedizioni inviate a privati, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e la quantità spedita non superi una quantità da definire conformemente al paragrafo 3 e sempre che essi provengano da un paese terzo o da parte di un paese terzo che figura nell'elenco stabilito conformemente alla normativa comunitaria e in provenienza dal quale non sono vietate le importazioni;
  - c) si trovano, per il consumo dell'equipaggio e dei passeggeri, a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali, purché non vengano introdotti in uno dei territori di cui all'allegato I;

quando tali prodotti o i loro rifiuti di cucina sono sbarcati, devono essere distrutti; è tuttavia possibile non ricorrere alla distruzione se i prodotti sono trasferiti direttamente da un mezzo di trasporto effettuante tragitti internazionali ad un altro, presso lo stesso porto e sotto vigilanza doganale;

- d) sono stati sottoposti ad un trattamento termico in recipiente ermetico con valore Fo pari o superiore a 3,00, purché la quantità non superi una quantità da fissare conformemente al paragrafo 3, e sono:
- i) contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori e destinati al loro consumo personale;
  - ii) oggetto di piccole spedizioni inviate a privati, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale;
- e) sono spediti come campioni commerciali, a condizione che non siano destinati al consumo umano e che non vengano in contatto con ruminanti, suini, pollame o cavalli.
2. Il paragrafo 1 non pregiudica le norme applicabili alle carni fresche ed ai prodotti a base di carne conformemente all'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 72/462/CEE del Consiglio<sup>(10)</sup>.
3. La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 26, i limiti di peso per i diversi prodotti che possono formare oggetto delle deroghe previste al paragrafo 1.

#### Articolo 16

1. Le partite introdotte in uno dei territori della Comunità senza essere state presentate ai controlli veterinari a norma degli articoli 3 e 4 vengono confiscate, e l'autorità competente decide se esse vadano distrutte, a norma del paragrafo 2, lettera b), oppure rispedite, a norma del paragrafo 2, lettera a).
2. Se i controlli di cui alla presente direttiva indicano all'autorità competente che il prodotto non soddisfa le condizioni previste per l'importazione, o se evidenziano irregolarità, l'autorità competente, di concerto con il dichiarante o con il suo rappresentante, decide:
  - a) la rispedizione del prodotto fuori dai territori di cui all'allegato I, attraverso lo stesso posto d'ispezione frontaliere, verso una data destinazione approvata dall'autorità competente del paese terzo interessato, entro un termine fissato dall'autorità competente nazionale, ove non ostino condizioni sanitarie o di polizia veterinaria;  
in tale ipotesi, l'ufficiale veterinario del posto d'ispezione frontaliere deve:
    - avviare la procedura di informazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino della decisione 92/438/CEE,
    - annullare, con modalità che la Commissione definirà secondo la procedura di cui all'articolo 26, i certificati o i documenti veterinari che scortano i prodotti respinti;
  - b) oppure, qualora la rispedizione fosse impossibile, la distruzione del prodotto a norma della direttiva 90/667/CEE del Consiglio<sup>(11)</sup> presso l'apposito impianto più vicino al posto d'ispezione frontaliere.
3. Il paragrafo 2 non si applica se l'autorità competente ha concesso un'autorizzazione intesa a consentire l'impiego dei prodotti in conformità con la direttiva 90/667/CEE, purché non vi siano rischi per la salute dell'uomo o degli animali.
4. Le spese relative alla rispedizione della partita, alla sua distruzione o all'utilizzazione del prodotto per scopi diversi sono a carico del dichiarante, del suo rappresentante o della persona responsabile della partita.

<sup>(10)</sup> GU n. L 302 del 31.12.1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

<sup>(11)</sup> GU n. L 363 del 27.12.1990, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Svezia.

Inoltre, qualora sia stata riscontrata un'irregolarità attribuibile a colpa o dolo, l'autorità competente impone al dichiarante una penale pari almeno al 20% del valore doganale del prodotto.

5. Si applicano le disposizioni della decisione 92/438/CEE.
6. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 26.

#### Articolo 17

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 26, sulla base dei programmi menzionati al secondo comma, la normativa applicabile alle importazioni in determinate parti dei territori di cui all'allegato I, per tener conto dei vincoli naturali specifici di tali territori ed in particolare della loro lontananza dalla parte continentale del territorio della Comunità.

A tal fine, la Francia e la Grecia sottoporranno alla Commissione un programma che specifichi, per il caso particolare dei dipartimenti d'oltremare e di alcune isole o arcipelaghi, la natura dei controlli da effettuare all'atto dell'importazione in tali regioni di prodotti originari di paesi terzi, tenuto conto dei vincoli naturali geografici propri di detti territori.

I programmi dovranno precisare i controlli effettuati per fare in modo che i prodotti introdotti in tali territori non vengano in nessun caso rispediti nel resto del territorio comunitario.

#### Articolo 18

1. La Commissione redige, secondo la procedura di cui all'articolo 26, un elenco di prodotti vegetali di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino che, segnatamente a motivo della loro destinazione successiva, possono presentare un rischio di propagazione di malattie contagiose per gli animali e devono quindi essere sottoposti ai controlli veterinari previsti dalla presente direttiva ed in particolare al controllo documentario di cui all'articolo 4, per accertarne l'origine e la destinazione.

Secondo la stessa procedura si adottano:

- le norme di polizia sanitaria che i paesi terzi dovranno rispettare e le garanzie che dovranno offrire, segnatamente la natura dell'eventuale trattamento da prevedere in funzione della situazione zoosanitaria di detti paesi,
  - l'elenco dei paesi terzi che, sulla base di tali garanzie, possono essere autorizzati ad esportare nella Comunità i prodotti vegetali di cui al primo comma,
  - eventuali modalità specifiche di controllo, in particolare per i prelievi di campioni da tali prodotti, segnatamente in caso di importazione alla rinfusa.
2. I pesci freschi sbarcati immediatamente da un peschereccio battente bandiera di un paese terzo devono essere sottoposti, a norma del regolamento (CE) n. 1093/94<sup>(12)</sup> del Consiglio, prima di poter essere immessi al consumo in uno dei territori elencati nell'allegato I - ai controlli previsti per i pesci sbarcati immediatamente da un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro.
  3. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 26, possono essere accordate deroghe alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, punto b) e, per quanto riguarda il personale incaricato dei controlli, dell'articolo 4, paragrafo 1 per i posti d'ispezione frontalieri presso i quali i prodotti della pesca vengono presentati ai sensi della direttiva 91/493/CEE del Consiglio<sup>(13)</sup>.

<sup>(12)</sup> GU n. L 121 del 12.5.1994, pag. 3.

<sup>(13)</sup> GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/71/CE. (GU n. L 332 del 13.12.1995, pag. 40).



## Articolo 19

Fermo restando quanto disposto dal presente capitolo, il veterinario ufficiale o l'autorità competente, in caso di sospetto di inosservanza della legislazione veterinaria o di dubbi circa l'identità del prodotto, procede a tutti i controlli veterinari ritenuti opportuni.

## Articolo 20

1. L'Austria dispone di un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione per instaurare il regime di controlli previsto dal presente capitolo. Durante questo periodo transitorio, l'Austria applica le misure che saranno definite prima dell'entrata in vigore del trattato d'adesione, secondo la procedura di cui all'articolo 26. Dette misure devono garantire che siano effettuati tutti i controlli necessari il più vicino possibile alla frontiera esterna della Comunità.
2. La Finlandia dispone di un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione per instaurare il regime di controlli previsto dal presente capitolo. Durante questo periodo transitorio, la Finlandia applica le misure che saranno definite prima dell'entrata in vigore del trattato d'adesione, secondo la procedura di cui all'articolo 26. Dette misure devono garantire che siano effettuati tutti i controlli necessari il più vicino possibile alla frontiera esterna della Comunità.

## CAPITOLO II

### SALVAGUARDIA

## Articolo 21

1. Qualora sul territorio di un paese terzo si manifesti o si diffonda una malattia prevista dalla direttiva 82/894/ CEE<sup>(14)</sup>, ovvero una zoonosi, una malattia o causa che possa costituire un grave rischio per gli animali o per la salute umana, oppure se qualsiasi altro motivo grave di polizia sanitario o di protezione della salute umana lo giustifichino, in particolare a motivo di constatazione fatte dai suoi esperti veterinari, la Commissione adotta senza indugio di sua iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, in funzione della gravità della situazione, una delle misure seguenti:
  - sospensione delle importazioni provenienti dal territorio del paese terzo in questione o da parte di esso o, se del caso, dal paese terzo di transito,
  - fissazione di condizioni particolari per i prodotto provenienti dal territorio del paese terzo di questione o da parte di esso.
2. Se in occasione dei controlli previsti dalla presente direttiva appare che una partita di prodotti può costituire un pericolo per la salute animale o umana, l'autorità veterinaria competente prende immediatamente le misure seguenti:
  - sequestro e distruzione della partita in questione,
  - informazione immediata degli altri posti ispezione frontaliere e della Commissione sulle constatazioni fatte e sull'origine dei prodotti, a norma della decisione 92/438/CEE.
3. La Commissione può prendere, nel caso previsto al paragrafo 1, le misure cautelari nei confronti dei prodotto di cui agli articoli 11 e 12.
4. Rappresentanti della Commissione possono recarsi immediatamente sul posto.
5. Entro dieci giorni lavorativi, il comitato veterinario permanente è chiamato ad esaminare la questione a norma dell'articolo 25 e a valutare l'opportunità di prorogare, modificare o abrogare le misure di cui ai paragrafi 1 e 3. Sempre secondo la procedura di cui

---

<sup>(14)</sup> GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 58. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/450/CEE (GU n. L 248 del 28.8.1992, pag. 77).

all'articolo 25 possono venir adottate le necessarie decisioni, comprese quelle relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti ed al transito.

6. Le decisioni di modifica, abrogazione o proroga delle misure prese in applicazione dei paragrafi 1, 2, 3 e 5 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 25.
7. Le modalità d'applicazione del presente capitolo sono adottate, ove del caso, secondo la procedura di cui all'articolo 26.

### CAPITOLO III

#### ISPEZIONE

##### Articolo 22

1. Esperti veterinari della Commissione possono verificare, in collaborazione con le autorità nazionali competenti e per quanto necessario ai fini dell'uniforme applicazione della presente direttiva, che i posti d'ispezione frontaliere, riconosciuti conformemente all'articolo 6, rispondano ai criteri indicati nell'allegato II.
2. Esperti veterinari della Commissione, in collaborazione con le autorità competenti, possono effettuare controlli sul posto.
3. Lo Stato membro sul cui territorio viene effettuata un'ispezione fornisce agli esperti veterinari della Commissione tutta l'assistenza necessaria per l'espletamento della loro missione.
4. La Commissione informa gli Stati membri sull'esito dei controlli effettuati.
5. Ove lo ritenga giustificato in base all'esito del controllo, la Commissione effettua un esame della situazione in seno al comitato veterinario permanente. Essa può adottare le pertinenti decisioni secondo la procedura di cui all'articolo 25.
6. La Commissione segue l'andamento della situazione e modifica o abroga, in base a tale andamento, le decisioni di cui al paragrafo 5, secondo la procedura di cui all'articolo 25.
7. Le modalità d'applicazione del presente capitolo sono adottate, ove del caso, secondo la procedura di cui all'articolo 26.

##### Articolo 23

1. Se l'autorità competente di uno Stato membro ritiene, a seguito dei risultati dei controlli effettuati nel luogo della commercializzazione dei prodotti, che le disposizioni della presente direttiva non sono rispettate in un posto d'ispezione frontaliere ai sensi dell'articolo 6, oppure in un deposito doganale, in una zona franca o in un deposito franco ai sensi dell'articolo 12, di un altro Stato membro, essa si mette senza indugio in contatto con l'autorità centrale competente di tale Stato.

Quest'ultima prende tutte le misure necessarie e comunica all'autorità competente del primo Stato membro la natura dei controlli effettuati, le decisioni prese e i motivi delle stesse.

Se l'autorità competente del primo Stato membro ritiene che queste misure non siano sufficienti, essa cerca, con l'autorità competente dello Stato membro in questione, le vie e i mezzi per porre rimedio alla situazione, se del caso mediante una visita in loco.

Qualora i controlli di cui al primo comma evidenzino la ripetuta infrazione delle disposizioni della presente direttiva, l'autorità competente dello Stato membro di destinazione ne informa la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri.

La Commissione, su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro di destinazione o di propria iniziativa e tenuto conto della natura delle infrazioni accertate, può:

- inviare sul posto una missione d'ispezione, in collaborazione con le autorità nazionali competenti,
- chiedere all'autorità competente di rafforzare i controlli effettuati presso il posto d'ispezione frontaliero, il deposito doganale, la zona franca o il deposito franco di cui trattasi.

In attesa delle conclusioni della Commissione lo Stato membro chiamato in causa deve, su richiesta dello Stato membro di destinazione, rafforzare i controlli effettuati presso il posto d'ispezione frontaliero, il deposito doganale, la zona franca o il deposito franco di cui trattasi.

Lo Stato membro di destinazione può, da parte sua, intensificare i controlli sui prodotti di tale provenienza.

La Commissione deve, su richiesta di uno dei due Stati membri interessati e se l'ispezione prevista al quinto comma, primo trattino conferma le infrazioni, prendere le misure appropriate, secondo la procedura di cui all'articolo 25. Tali misure devono essere confermate o riviste al più presto secondo la stessa procedura.

2. La presente direttiva non pregiudica le vie di ricorso previste dalla legislazione vigente negli Stati membri contro le decisioni delle autorità competenti.

Le decisioni prese dall'autorità competente sono comunicate, con la relativa motivazione, all'operatore interessato dalle stesse o al suo rappresentante.

Se l'operatore interessato o il suo rappresentante ne fa richiesta, le decisioni motivate devono essergli comunicate per iscritto con indicazione delle vie di ricorso offerte dalla legislazione vigente nello Stato membro che ha eseguito i controlli, nonché della forma e dei termini nei quali i ricorsi devono essere presentati.

3. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 26.

#### Articolo 24

1. Ogni Stato membro predispone un programma di scambi di funzionari abilitati ad effettuare i controlli dei prodotti provenienti da paesi terzi.
2. La Commissione e gli Stati membri procedono, nell'ambito del comitato veterinario permanente, al coordinamento dei programmi di cui al paragrafo 1.
3. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per consentire l'esecuzione dei programmi che risultano dal coordinamento di cui al paragrafo 2.
4. Il comitato veterinario permanente esamina annualmente, sulla base di relazioni predisposte dagli Stati membri, l'esecuzione dei programmi.
5. Sulla scorta dell'esperienza acquisita, gli Stati membri migliorano e potenziano i programmi di scambi.
6. Un contributo finanziario della Comunità può essere concesso per favorire un efficace potenziamento dei programmi di scambi. Le disposizioni relative a tale contributo ed il previsto onere per il bilancio delle Comunità sono stabilite dalla decisione 90/424/CEE del Consiglio<sup>(15)</sup>.

---

<sup>(15)</sup> GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE (GU n. L 168 del 2.7.1994, pag. 31).

7. Le modalità d'applicazione dei paragrafi 1, 4 e 5 sono adottate, ove del caso, secondo la procedura di cui all'articolo 26.

## CAPITOLO IV

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 25

Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura prevista dal presente articolo, il comitato veterinario permanente, istituito con la decisione 68/361/CEE<sup>(16)</sup> del Consiglio, delibera conformemente all'articolo 17 della direttiva 89/662/CEE.

#### Articolo 26

Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura prevista dal presente articolo, il comitato veterinario permanente delibera conformemente all'articolo 18 della direttiva 89/662/CEE.

#### Articolo 27

L'allegato II della presente direttiva può venire completato secondo la procedura di cui all'articolo 26.

#### Articolo 28

La presente direttiva lascia impregiudicati gli obblighi che derivano dalle normative doganali.

#### Articolo 29

Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri, ed in particolare Austria e Finlandia, possono beneficiare dell'assistenza finanziaria della Comunità prevista all'articolo 38 della decisione 90/424/CEE.

#### Articolo 30

La direttiva 90/675 è abrogata con effetto dal 1° gennaio 1997.

I richiami alla direttiva abrogata in virtù del primo comma s'intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola contenuta nell'allegato III.

#### Articolo 31

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 1° gennaio 1997; essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

---

<sup>(16)</sup> GU n. L 255 del 18.10.1968, pag. 23.

Articolo 32

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 33

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1996

Per il Consiglio

Il Presidente

## ALLEGATO I

1. Il territorio del Regno del Belgio.
2. Il territorio del Regno di Danimarca, ad eccezione delle Færøer e della Groenlandia.
3. Il territorio della Repubblica federale di Germania.
4. Il territorio del Regno di Spagna, ad eccezione di Ceuta e Melilla.
5. Il territorio della Repubblica ellenica.
6. Il territorio della Repubblica francese.
7. Il territorio dell'Irlanda.
8. Il territorio della Repubblica italiana.
9. Il territorio del Granducato del Lussemburgo.
10. Il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa.
11. Il territorio della Repubblica portoghese.
12. Il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
13. Il territorio della Repubblica austriaca.
14. Il territorio della Repubblica di Finlandia.
15. Il territorio del Regno di Svezia.

## ALLEGATO II

Per ottenere il riconoscimento comunitario i posti d'ispezione frontalieri devono disporre:

- del personale necessario ad effettuare il controllo dei documenti di accompagnamento dei prodotti (certificato sanitario o di salubrità o qualsiasi altro documento previsto dalla legislazione comunitaria);
- di un numero sufficiente, rispetto alla quantità di prodotti trattati al posto d'ispezione frontaliero, di veterinari e ausiliari specificamente formati per effettuare i controlli volti ad accertare la concordanza tra i prodotti ed i documenti di accompagnamento, nonché i controlli materiali sistematici di ciascuna partita di prodotti;
- di personale sufficiente per trattare i campioni prelevati a caso dalle partite di prodotti presentate in un dato posto d'ispezione frontaliero;
- di locali sufficientemente ampi a disposizione del personale con mansioni di controllo veterinario;
- di un locale e di attrezzature adeguate per il prelievo e il trattamento dei campioni per i controlli di routine previsti dalla normativa comunitaria (norme microbiologiche);
- dei servizi di un laboratorio specializzato situato nelle vicinanze del posto d'ispezione frontaliero, che sia in grado di effettuare analisi speciali su campioni prelevati presso detto posto d'ispezione;
- di locali ed impianti frigoriferi che consentano lo stoccaggio delle quote di partite prelevate per essere analizzate e dei prodotti la cui immissione in libera pratica non è stata autorizzata dal responsabile veterinario del posto d'ispezione frontaliero;
- di attrezzature adeguate che consentano scambi rapidi di informazioni, in particolare con gli altri posti d'ispezione frontalieri (mediante il sistema informatizzato di cui all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE o di quello del progetto SHIFT ).»

ALLEGATO III

Tavola di concordanza

| Direttiva 90/675/CEE                      | Direttiva /...         |
|---|------------------------|
| Articolo 1.1                              | Articolo 1.1           |
| Articolo 1.2                              | Articolo 1.2           |
| Articolo 2.1                              | Articolo 2.1           |
| Articolo 2.2(a)                           | Articolo 2.2(a)        |
| Articolo 2.2(b)                           | Articolo 2.2(b)        |
| Articolo 2.2(d)                           | Articolo 2.2(c)        |
|   | Articolo 2.2(d)        |
| Articolo 2.2(f)                           | Articolo 2.2(e)        |
| Articolo 2.2(g)                           | Articolo 2.2(f)        |
| --  | Articolo 2.2(g)        |
| Articolo 2.2(h)                           | Articolo 2.2(h)        |
| --  | Articolo 3.1           |
| --  | Articolo 3.2           |
| Articolo 4.4                              | Articolo 3.3           |
| Articolo 4.6                              | Articolo 3.4           |
| Articolo 8.1 lett. (a) e 8.2 ultimo comma | Articolo 4.1           |
| Art. 4.1 ultimo comma e articolo 8.2      | Articolo 4.2           |
| let (d) primo comma                       | Articolo 4.3           |
| Articolo 4.1 primo comma                  | Articolo 4.4           |
| Articolo 8.2 lettere (a), (b) e (c)       | Articolo 4.5           |
| Articolo 8.3 primo comma                  | Articolo 5.1           |
| Articolo 10.1 secondo trattino            | Articolo 5.2           |
| --  | Articolo 5.3           |
| Articolo 10.1 primo trattino              | Articolo 5.4           |
| Articolo 10.2                             | Articolo 6.1 (a) e (b) |
| Articolo 9.1 et 9.2                       | Articolo 6.1 (c)       |
| Art. 9.3 et 9.4 escluso l'ultimo comma    | Articolo 6.2           |
| --  | Articolo 6.3           |
| --  | Articolo 6.4           |
| Articolo 9.5                              | Articolo 7.1           |
| Articolo 10.2 terzo trattino              | Articolo 7.2           |
| Articolo 8.1 lettera (b)                  | Articolo 7.3           |
| Articolo 3                                | Articolo 7.4           |
| Articolo 10.1 primo trattino              | Articolo 7.5           |
| Articolo 10.3                             | Articolo 7.6           |
| Articolo 10.2                             | Articolo 8.1           |
| Articolo 4.5                              | Articolo 8.2           |
| --  | Articolo 8.3           |
| --  | Articolo 8.4           |
| --  | Articolo 8.5           |
| Articolo 4.6                              | Articolo 9             |
| Articolo 8.4                              | Articolo 10 (1) e (2)  |
| Articolo 8.3 secondo comma                | Articolo 10.3          |
| --  | Articolo 11.1          |
| Articolo 12.1 lettera (b)                 | Articolo 11.2(a)       |
| --  |                        |



Tabella delle corrispondenze (seguito)

| Direttiva 90/675/CEE          | Direttiva .....                            |
|-------------------------------|--|
| -                             | Articolo 11.2 lettera (b)                  |
| --                            | Articolo 11.2 lettera (c) primo trattino   |
| Articolo 12.1 lettera (c)     | Articolo 11.2 lettera (c) secondo trattino |
| --                            | Articolo 11.2 lettera (c) terzo trattino   |
| --                            | Articolo 11.2 lettera (d)                  |
| Articolo 13.2                 | Articolo 11.3                              |
| Articolo 13.3                 | Articolo 11.4                              |
| Articolo 5 e Articolo 6       | Articolo 12.1                              |
| Articolo 7.1                  | Articolo 12.2                              |
| --                            | Articolo 12.3 primo trattino               |
| Articolo 7.1 ultimo trattino  | Articolo 12.3 secondo trattino             |
| --                            | Articolo 12.3 terzo trattino               |
| Articolo 7.1 secondo trattino | Articolo 12.3 quarto trattino              |
| --                            | Articolo 12.3 quinto trattino              |
| --                            | Articolo 12.3 sesto trattino               |
| --                            | Articolo 12.4                              |
| Articolo 5.1 e Articolo 6.1   | Articolo 12.5                              |
| Articolo 6.4                  | Articolo 12.6                              |
| Articolo 6.2                  | Articolo 12.7                              |
| Articolo 7.2                  | Articolo 12.8                              |
| Articolo 13                   | Articolo 13                                |
| --                            | Articolo 14                                |
| Articolo 14.1(i) - (iv)       | Articolo 15.1(a) - (b)                     |
| --                            | Articolo 15.1(c)                           |
| Articolo 14.1(i) -(iv)        | Articolo 15.2                              |
| --                            | Articolo 15.3                              |
| --                            | Articolo 16.1                              |
| Articolo 16.1 lettera (a)     | Articolo 16.2 lettera (a)                  |
| Articolo 16.1 lettera (b)     | Articolo 16.2 lettera (b)                  |
| Articolo 16.2                 | Articolo 16.3                              |
| Articolo 16.3                 | Articolo 16.4                              |
| Articolo 16.5                 | Articolo 16.5                              |
| Articolo 16.4                 | Articolo 16.6                              |
| Articolo 17                   | Articolo 17                                |
| Articolo 18                   | Articolo 18                                |
| Articolo 15                   | Articolo 19                                |
| --                            | Articolo 20                                |
| Articolo 19                   | Articolo 21                                |
| Articolo 20                   | Articolo 22                                |
| Articolo 21                   | Articolo 23                                |
| Articolo 22                   | Articolo 24                                |
| Articolo 23                   | Articolo 25                                |
| Articolo 24                   | Articolo 26                                |
| Articolo 25                   | Articolo 27                                |
| Articolo 26                   | Articolo 28                                |
| Articolo 31                   | Articolo 29                                |
| Articolo 33                   | Articolo 30                                |
| ALLEGATO I                    | ALLEGATO I                                 |
| ALLEGATO II                   | ALLEGATO II                                |

Proposta di  
**DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**

che modifica le direttive 71/118/CEE, 72/462/CEE, 85/73/CEE, 91/67/CEE,  
91/492/CEE, 91/493/CEE, 92/45/CEE, 92/118/CEE per quanto riguarda  
l'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono  
da paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità

-----

## RELAZIONE

La direttiva 90/675/CEE del Consiglio, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità<sup>(1)</sup>, predispone un nuovo sistema di controlli veterinari per i prodotti che entrano nella Comunità in provenienza da paesi terzi.

Con l'istituzione del mercato interno e la conseguente abolizione dei controlli alle frontiere interne è divenuta tanto più impellente la necessità di fissare criteri comuni per l'organizzazione dei controlli e per i movimenti all'interno della Comunità dei prodotti provenienti dai paesi terzi.

L'esperienza acquisita dall'entrata in vigore della direttiva 90/675/CEE e l'evoluzione registrata nella sua applicazione richiedono, anche per motivi di trasparenza, una modifica della direttiva stessa.

Le modifiche proposte per la direttiva summenzionata hanno conseguenze sul testo di alcune direttive in vigore, che devono pertanto essere adeguate alle modifiche previste nella direttiva 90/675/CEE.

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 373 del 31.12.1990, pag. 1 Direttiva modificata da ultimo dalla Direttiva 95/52/CE. (GU n. L 265 del 8.11.1995, pag. 16).

Proposta di  
**DIRETTIVA DEL CONSIGLIO** 96/0110 (CNS)

che modifica le direttive 71/118/CEE, 72/462/CEE, 85/73/CEE, 91/67/CEE,  
91/492/CEE, 91/493/CEE, 92/45/CEE, 92/118/CEE per quanto riguarda  
l'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono  
da paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità

-----

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione<sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale<sup>(3)</sup>,

considerando che per motivi di chiarezza e razionalità la direttiva 90/675/CEE<sup>(4)</sup>, la quale fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 96/.../CE<sup>(5)</sup>,

considerando che la sostituzione della direttiva 90/675/CEE con la direttiva 96/.../CE ha conseguenze sui testi vigenti delle seguenti direttive del Consiglio:

71/118/CEE, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile<sup>(6)</sup>,

72/462/CEE, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi<sup>(7)</sup>,

85/73/CEE, del 29 gennaio 1985, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile<sup>(8)</sup>,

91/67/CEE, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura<sup>(9)</sup>,

91/492/CEE, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione

---

<sup>(1)</sup> GU n. C

<sup>(2)</sup> GU n. C

<sup>(3)</sup> GU n. C

<sup>(4)</sup> GU n. L 373 del 31.12.1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla Direttiva 95/52/CE (GU n. L 265 dell'8.11.1995, pag. 16).

<sup>(5)</sup> GU n. L

<sup>(6)</sup> GU n. L 55 del 8.3.1971, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/65/CE (GU n. L 368 del 31.12.1994, pag. 10).

<sup>(7)</sup> GU n. L 302 del 31.12.1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dall'Atto di adesione dell'Austria, Finlandia e Svezia

<sup>(8)</sup> GU n. L 32 del 5.2.1985, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/17/CE (GU n. L 78 del 28.3.1996, pag. 30).

<sup>(9)</sup> GU n. L 46 del 19.2.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/22/CEE (GU n. L 243 del 11.10.1995, pag. 1).

e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi<sup>(10)</sup>,

91/493/CEE, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca<sup>(11)</sup>,

92/45/CEE, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni<sup>(12)</sup>,

92/118/CEE, del 18 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE<sup>(13)</sup>;

considerando che tali direttive devono pertanto essere adeguate alla direttiva 96/.../CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

1. La direttiva 71/118/CEE è modificata come segue:
  - a) all'articolo 14, parte B, punto 2, lettera a), è soppressa la seconda frase;
  - b) all'articolo 17 è soppresso il secondo comma.
2. La direttiva 72/462/CEE è modificata come segue:
  - a) all'articolo 31bis, i termini "articolo 17 della direttiva 90/675/CEE" sono sostituiti dai termini "articolo 17 della direttiva 96/.../CE";
  - b) l'articolo 31 è soppresso.
3. La direttiva 85/73/CEE è modificata come segue:

All'articolo 3, paragrafo 1, i termini "articolo 20 della direttiva 90/675/CEE" sono sostituiti dai termini "articolo 22 della direttiva 96/.../CE".
4. La direttiva 91/67/CEE è modificata come segue:
  - a) il testo dell'articolo 23 è sostituito dal testo seguente:

#### "Articolo 23

si applicano le norme e i principi stabiliti dalle direttive e 91/496/CEE, 96/.../CE in particolare per quanto riguarda l'organizzazione e il seguito da riservare ai controlli che devono essere effettuati dagli Stati membri e le misure di salvaguardia da attuare.";

b) l'articolo 24 è soppresso.

5. La direttiva 91/492/CEE è modificata come segue:
  - all'articolo 10, è soppresso il secondo comma.

---

<sup>(10)</sup> GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

<sup>(11)</sup> GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata dalla direttiva 95/71/CE (GU n. L 332 del 30.12.1995, pag. 40).

<sup>(12)</sup> GU n. L 268 del 14.9.1992, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

<sup>(13)</sup> GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 49. Direttiva modificata dalla decisione 96/103/CE (GU n. L 24 del 31.1.1996, pag. 28).

6. La direttiva 91/493/CEE è modificata come segue:
  - a) all'articolo 10, secondo comma, i termini "articolo 18, paragrafo 3 della direttiva 90/675/CEE" sono sostituiti dai termini "articolo 18, paragrafo 2 della direttiva 96/.../CE";
  - b) all'articolo 12 è soppresso il paragrafo 2.
7. La direttiva 92/45/CEE è modificata come segue:
  - a) all'articolo 17, è soppresso il paragrafo 2;
  - b) all'articolo 19, è soppresso il secondo comma.
8. La direttiva 92/118/CEE è modificata come segue:
  - a) all'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, i termini "articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 90/675/CEE" sono sostituiti dai termini "articolo 4, paragrafo 4 della direttiva 90/.../CE";
  - b) all'articolo 12, è soppresso il paragrafo 2.

#### Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a prima del 1° gennaio 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

#### Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europea.

#### Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente



ISSN 0254-1505

COM(96) 170 def.

# DOCUMENTI

IT

03

---

N. di catalogo : CB-CO-96-202-IT-C

ISBN 92-78-03496-7

---

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo